

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 02/09/2020

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO A CIVITAS S.R.L. – OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO

CPV 50700000-2 – CIG Z312D97876

Procedura: affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: offerta aggiudicata al minor prezzo art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

L’anno duemila venti, addì 2 del mese di settembre alle ore 14.00 nella sede della società Civitas srl, riprendono le operazioni relative alla procedura in oggetto al fine di procedere in seduta pubblica alla conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa cui seguirà l’apertura della busta "Offerta economica" e l’attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate nella documentazione di gara

PRESO ATTO

- Che come emerge dal verbale n. 1 del 27/07/2020 prot. 1853/2020 è stata avviata la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, procedura poi sospesa a seguito di necessaria valutazione ai fini dell’ammissibilità dell’operatore economico SINCRO IMPIANTI SRL;
- Che in data 29/07/2020 è stata richiesta a mezzo PEC prot. 1876/2020 al predetto operatore economico la documentazione amministrativa integrativa necessaria alla valutazione di ammissibilità;
- Che l’operatore economico SINCRO IMPIANTI SRL ha provveduto ad evadere la suddetta richiesta secondo i termini stabiliti ovvero presentando specifica documentazione in data 03/08/2020 acclarata in al prot. 1906/2020 e che la stessa è stata oggetto di valutazione le cui conclusioni sono le seguenti:

A pagina 13 del DGUE, alla domanda "L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?", Sincro Impianti S.r.l. ha risposto "Sì", con la precisazione "VEDASI ALLEGATO".

Sincro Impianti S.r.l. ha fornito, in allegato al DGUE, Comunicazione ANAC da cui emerge che tale società è iscritta nel Casellario Informativo ANAC poiché "la Stazione Appaltante (S.A.) CAP HOLDING S.p.A. ... ha segnalato la risoluzione del contratto ... nei confronti dell’O.e. 'Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l.' ... in subappalto con l’impresa 'Sincro Impianti S.r.l.' ... per grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto del 3.6.2015. In particolare la S.A. ha specificato che i certificati tecnici relativi alle opere eseguite dal subappaltatore non sono stati consegnati e l’appaltatore si è reso gravemente inadempiente".

Nelle note all’annotazione viene altresì precisato che "il Tribunale di Brescia ha ordinato alla Sincro Impianti <<immediata consegna in favore della ricorrente di tutte le certificazioni tecniche relative alle opere eseguite nell’ambito dell’appalto tra Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. e Cap Holding>>. Tale ordinanza non ha riconosciuto alcuna responsabilità a carico della Sincro impianti sull’inadempimento contrattuale contestato, che ha comportato la risoluzione contrattuale tra CAP Holding ed il Gruppo Bianchetti. Parimenti, il Tribunale di Brescia, con ordinanza





CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it

del 24 agosto 2018, rigettando il reclamo proposto dalla Sincro Impianti, ha ritenuto la Sincro Impianti responsabile della mancata consegna delle certificazioni tecniche necessarie”.

In merito a tale annotazione, con dichiarazione allegata al DGUE, Sincro Impianti S.r.l. sostiene di non aver commesso alcun grave illecito professionale sanzionabile con l'esclusione dalla gara e/o con l'annullamento delle future aggiudicazioni.

Con nota prot. n. 1875 del 29.07.2020, Civitas S.r.l. ha richiesto a Sincro Impianti S.r.l. l'invio delle ordinanze del Tribunale di Brescia del 26.07.2018 e del 22.08.2018 citate nel parere ANAC e nelle note all'annotazione nel Casellario informatico. Le ordinanze sono state inviate da Sincro Impianti S.r.l. in data 3.08.2020.

Alla luce di ciò, analizzata la documentazione fornita, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- l'art. 80, co. 5, lett. c e c-ter, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce l'esclusione dell'operatore economico nel caso in cui:
“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; [...]
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”;
- devono dunque essere valutati, ai fini dell'esclusione, i seguenti elementi: ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c, la sussistenza e la gravità degli illeciti professionali, nonché la loro attitudine a rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore; ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter, la gravità e la persistenza delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione;
- tali elementi devono essere valutati alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 6, le quali, seppur non aggiornate in quanto ancora riferite alla vecchia formulazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice Appalti, affermano al paragrafo 6.2 che *“la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che ... l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare”;*
- ai fini di tale valutazione, l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC assume unicamente *“valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione Appaltante ... e non impedisce l'assunzione di future commesse o la partecipazione a procedure di affidamento, previa valutazione della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, rimessa al discrezionale apprezzamento della S.A. che bandisce la gara”* (cfr. comunicazione ANAC del 27.04.2020 allegata al DGUE e T.A.R. Lazio, ordinanza n. 34212/2017);
- avuto dunque riguardo al contenuto dell'annotazione nel Casellario informatico e delle ordinanze del Tribunale di Brescia, emerge che Sincro Impianti S.r.l. rifiutava di fornire all'appaltatore principale i certificati tecnici delle opere eseguite in subappalto, a fronte di un asserito mancato pagamento da parte di detto appaltatore principale relativo ad un contratto non autorizzato dalla stazione appaltante, stipulato tra l'appaltatore e Sincro Impianti S.r.l., ciò che avrebbe reso non legittimo il rifiuto di Sincro Impianti, secondo i provvedimenti cautelari resi dal Tribunale di Brescia. Si noti che il rifiuto di consegna dei certificati, a fronte di un omesso pagamento dell'appaltatore, nell'ambito di un contratto civilistico a prestazioni corrispettive quale quello intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, è stato più volte

ritenuto legittimo dalla giurisprudenza (cfr. Cass civ., sez. II, 11 aprile 2013, n. 8906; Cass civ., sez. II, 19 aprile 2016, n. 7711; Trib. Lodi, 11 agosto 2016).;


- alla luce di ciò, anche qualora l'illegittimità del rifiuto di Sincro Impianti S.r.l. dovesse essere confermata in un giudizio di merito (cosa che, allo stato non è avvenuta), si ritiene che la condotta dell'operatore economico, avuto riguardo alle sue specifiche caratteristiche, non possa comunque configurare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c, atteso che:
 - (i) la condotta che viene in rilievo (l'omessa tempestiva consegna dei certificati tecnici di conformità delle opere necessarie al collaudo dei lavori) non attiene a inadempimenti/carenze relative all'esecuzione di prestazioni da parte dell'operatore analoghe a quelle di cui alla presente procedura, che ha ad oggetto mere attività manutentive di impianti esistenti, peraltro di assai contenuto importo;
 - (ii) l'operatore sostiene – e ha sostenuto in giudizio - che tale condotta dovesse ritenersi giustificata alla luce degli inadempimenti agli obblighi di pagamento dell'appaltatore privato, circostanza effettivamente dubbia e sulla quale non si è formato un giudicato;
 - (iii) peraltro, le circostanze che hanno dato vita all'episodio oggetto di annotazione (sussistenza di un contratto di subappalto non autorizzato, il quale prevedeva prestazioni aggiuntive e condizioni differenti) non paiono in ogni caso ripetibili in riferimento alla presente procedura, nella quale Sincro Impianti S.r.l. si candida a ricoprire il ruolo di appaltatore principale, assumendo dunque su di sé in via esclusiva ogni responsabilità per l'esecuzione dell'appalto.

Ragioni per le quali la condotta segnalata non integra, all'esito della motivata istruttoria svolta, il livello di gravità necessario a mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore con riguardo all'affidamento del presente appalto;

- né tantomeno, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter, è possibile rilevare carenze nell'esecuzione gravi e persistenti in misura tale da giustificare l'esclusione di Sincro Impianti S.r.l. dalla procedura, a maggior ragione se si considera che l'annotazione si riferisce a un singolo episodio, relativo a una vicenda in cui Sincro Impianti S.r.l. ricopriva il ruolo di subappaltatore e non di appaltatore principale;
- ciò è tanto più vero avuto riguardo al generale principio del *favor participationis*, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, nonché al principio di tassatività delle cause di esclusione, i quali congiuntamente impongono la massima attenzione nella valutazione delle fattispecie potenzialmente escludenti.

Alla luce di quanto sopra, nell'esercizio del proprio potere discrezionale – al quale le Linee Guida ANAC n. 6 e la giurisprudenza rimettono *"in via esclusiva ... il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione"* (T.A.R. Brescia, sez. I, 20.11.2019, n. 1022) – Civitas S.r.l. ritiene di ammettere l'operatore Sincro Impianti S.r.l. alla fase di valutazione delle offerte.

- della nota inviata alle ditte concorrenti con la quale si comunica che il Presidente del Seggio di gara ha disposto la sospensione delle operazioni di gara rinviandone la prosecuzione alle ore 14.00 di oggi, al fine di procedere in seduta pubblica alla chiusura della "busta amministrativa" e all'apertura della busta "Offerta economica".





CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it

CIVITAS

Alle ore 14.29 il RUP Dott.ssa Mutti Denise, alla presenza di un testimone identificato nella persona dell'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Maestri Laura, procede con la chiusura della "busta Amministrativa".

Una volta conclusasi la fase di verifica della documentazione amministrativa, meglio dettagliata nel Report della Procedura parte integrate e sostanza del presente verbale, si è proceduto quindi, come disposto dall'art. 5 della lettera d'invito a presentare offerta, a valutare le offerte economiche presentate secondo il criterio del minor prezzo, tradottosi nel maggior sconto offerto, secondo la media sconti come segue:

OPERATORE ECONOMICO	Sconto sez. A	Sconto sez. B	Media sconti:
			(Sconto sez. A)*0,6 + (sconto sez. B)*0,4
TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE, AZZINI AMEDEO E MANNONE FILIPPO SNC	20,00%	22,00%	20,80%
CLIMAGEST SRL	14,00%	24,00%	18,00%
I.R.I. IMPIANTI SRL	13,21%	31,21%	20,41%
SINCRO IMPIANTI SRL	16,00%	21,00%	18,00%

La ditta TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE, AZZINI AMEDEO E MANNONE FILIPPO SNC ha presenta la media ponderata maggiore (20,80%) risulta essere l'aggiudicataria dell'appalto; in sede di gestione dell'appalto si farà riferimento in ogni caso allo sconto effettuato sulla sez. A (20%) per la manodopera ed allo sconto sulla sez. B (22%) per i materiali.

Note tabella:

A) MANODOPERA

Operaio montatore	€ 35,00/ora
Operaio qualificato	€ 33,00/ora
Operaio aiutante	€ 31,10/ora

B) MATERIALE

PREZIARIO ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI	ANNO 2020
---	-----------

L'offerta deve essere formulata presentando due sconti, il primo da applicare alla sez A manodopera che avrà peso 60/100, il secondo da applicare alla sez B materiali che avrà peso 40/100.

L'aggiudicazione dell'appalto andrà a favore della ditta che avrà la media ponderata degli sconti maggiore, fermo restando l'applicazione dei rispetti sconti sulle sezioni in sede di gestione dell'appalto.

Non verranno accettate offerte con sconto pari 0%. Si procederà all'aggiudicazione, purché l'offerta sia formulata e presentata correttamente, oltre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione appaltante.

Quindi si ritiene di proporre l'aggiudicazione alla società TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE, AZZINI AMEDEO E MANNONE FILIPPO SNC in quanto ha offerto la media sconti ponderata maggiore.

Il RUP procede infine alla formazione della graduatoria per la formulazione della proposta di aggiudicazione come appresso indicato:

- 1) TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE, AZZINI AMEDEO E MANNONE FILIPPO SNC media sconto offerto del 20,80 %
- 2) I.R.I. IMPIANTI SRL media sconto offerto del 20,41%



CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it

- 3) CLIMAGEST SRL media sconto offerto del 18%
4) SINCRO IMPIANTI SRL media sconto offerto del 18%

Il RUP rimette al Consiglio di amministrazione tutta la documentazione: il verbale di valutazione delle manifestazioni d'interesse, il verbale del 29/07/2020 con allegato il Report della Procedura prot. 1853/2020, il presente verbale con allegato il Report della Procedura, per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 15:30 la seduta viene tolta.

Gardone V.T., lì 02/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

Denise Mutti

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Laura Maestri

